



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IMU: RIDUZIONE DEL 50%, ANCHE IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA ISTANZA DEL CONTRIBUENTE, SE LO STATO DI INAGIBILITÀ DELL'IMMOBILE È NOTO AL COMUNE

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 8[^], sentenza del 26 gennaio 2026, n. 525

Composizione

Filocamo Francesco (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) - Nispi Landi Mario (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - ICI – IMU - Riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Mancata richiesta del contribuente - Irrilevanza – Fondamento - Fattispecie

Massima

In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto dei principi di leale collaborazione e di buona fede che devono improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente. (In motivazione è stato precisato che a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214;
artt. 5 e 8 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

Conformità Cass. civ., sez. trib., ord. 26 marzo 2021 n.8592; Cass. civ., sez. V, 10 giugno
2025 n.12015; Cass. civ., sez. V, 20 giugno 2005 n.13230

Anno pubbl. 2026